

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 348 DEL 25/11/2015

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2490 CODICE CIVILE E ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PER RICHIESTA INTERRUZIONE - ANNO 2015 (III DETERMINA)

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto l'art. 2490 del codice civile, ultimo comma, secondo cui, qualora il liquidatore di una società di capitali non depositi il bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495;

Ritenuto, dato il tenore letterale della norma secondo cui le società devono aver omesso il deposito del bilancio per "oltre" tre anni, di dare indicazione al Registro delle Imprese affinché sia accertata l'omissione relativamente agli esercizi 2010 – 2011 – 2012 - 2013;

Ricordando che il Giudice del Registro fu informato circa i primi procedimenti d'ufficio attivati e le istruttorie svolte (prot. n. 509 del 9.1.2008) e preso atto della successiva comunicazione pervenuta (prot. n. 1541 del 25.1.2008) con cui lo stesso Giudice, concordato con l'ufficio registro imprese che le società per le quali sia stata accertata l'esistenza dei presupposti indicati dalla norma in oggetto, vengano cancellate con determinazione del Conservatore, non essendo riconducibile il provvedimento d'ufficio di cui all'art. 2490 al genus "iscrizioni d'ufficio" disciplinato dall'art. 2190;

Ricordato che in seguito ai controlli attivati anche per il tramite della società di informatica, è stato possibile stilare l'elenco delle società di capitale (società a responsabilità limitata e società per azioni, escluse le cooperative), che risultano in liquidazione da una data antecedente a quella dell'omesso deposito considerato dall'art. 2490 cc., e verificato che tali società non hanno depositato i bilanci di esercizio per gli anni 2010 – 2011 – 2012 - 2013;

Accertato che l'elenco di società di cui al punto precedente è stato anche pubblicato sul sito della Camera di Commercio allo scopo di dare ampia diffusione alle procedure attivate dal Registro delle Imprese per complessive 73 società di capitali;

Preso atto che per le società come sopra individuate è stato comunicato al liquidatore, mediante posta elettronica certificata o raccomandata a/r presso la sede o presso il suo indirizzo, il preavviso di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 con assegnazione di un termine di 30 giorni durante i quali è possibile effettuare, in alternativa:

- il deposito dei bilanci di esercizio 2010 – 2011 – 2012 - 2013;
- il deposito del bilancio finale di liquidazione e dell'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
- il deposito di una memoria a firma del liquidatore, in cui sono esposte le ragioni per le quali si chiede l'interruzione del procedimento d'ufficio di cancellazione (ad es. perché vi sono ancora attività/passività da liquidare; perché la società, pur inattiva, è tuttora titolare di quote di partecipazioni in società o di immobili; perché la società è coinvolta in un giudizio pendente ecc.);

Verificato, che per le società riportate in allegato A, la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata al liquidatore presso la residenza e/o presso la sede della società e che, come riportato in allegato:

- per alcune posizioni la comunicazione è stata regolarmente notificata al liquidatore, ma lo stesso, entro il termine assegnato, non ha effettuato alcuno degli adempimenti richiesti dall'ufficio che avrebbero potuto dar luogo all'interruzione del procedimento;
- per altre posizioni la comunicazione non risulta pervenuta al liquidatore e/o alla società nonostante vari tentativi di notifica, anche attraverso controlli incrociati con la banca dati dell'Anagrafe finanziaria e con i Comuni, la notifica indirizzata alla società non è ugualmente pervenuta perché la società risulta "trasferita";
- per altre posizioni, ancora, il procedimento si è concluso con la compiuta giacenza;
- per altre posizioni, infine, l'avvio del procedimento è stato notificato anche ai soci essendo il liquidatore deceduto;

Verificato che in tutti i casi riportati nell'allegato A, oltre a sussistere le condizioni di cui all'art. 2490, non risultano depositate né la chiusura della liquidazione, né la conseguente istanza di cancellazione della società;

Ritenuto che, stante la perdurante inattività delle posizioni in esame, l'irreperibilità riscontrata presso la sede e la generalizzata mancanza di contatto e/o risposta con i liquidatori, non sia proficuo ed economico l'avvio di eventuali verifiche d'ufficio finalizzate all'eventuale recupero di diritti di segreteria o all'accertamento di eventuali violazioni amministrative;

Preso atto della richiesta di interruzione del procedimento per la società Edilizia di Qualità srl, rea 197766, protocollata con n. 13094 del 6 ottobre 2015;

DETERMINA

1.-di cancellare dal Registro delle Imprese le società elencate in allegato A (che è parte integrante del presente documento), per le quali a margine è riportato l'esito delle notifiche;

2.- di interrompere il procedimento di cancellazione per la società Edilizia di Qualità s.r.l., rea 197766, i cui estremi sono riportati sempre nell'Allegato A;

3.- di dare indicazione all'ufficio Registro Imprese affinché provveda alla pubblicazione sul sito della Camera di Commercio, sezione Registro Imprese, dell'elenco delle società cancellate ai sensi dell'art. 2490 u.c. del C.C. ;

4.- di non procedere, per quanto di competenza dell'area anagrafica, allo svolgimento di ulteriori attività istruttorie ai sensi e per gli effetti della legge n. 689/81 in materia di depenalizzazione e alla richiesta di pagamento di diritti di segreteria;

5.- di dare, altresì, indicazione affinché il Registro Imprese provveda a comunicare sia all'ufficio camerale per il diritto annuale, sia all'Agenzia delle Entrate per opportuna conoscenza l'elenco delle società cancellate.

IL DIRIGENTE

(dr.ssa Alessandra Bruni)

IL DIRIGENTE

Alessandra Bruni / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente